




PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0008809 P-4.22.25
del 19/07/2016



Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo
Nucleo di valutazione degli atti UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Politiche Europee
Ufficio per il Mercato interno e la
concorrenza

Ministero degli Affari esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente una Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato. COM (2016) 287.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

p. Il Capo del Dipartimento
Cons. Diana Agosti

*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

Direzione Generale Cinema

Prot. n. 11967/c.07.01.00-3

14 LUG 2016

Al Capo di Gabinetto
mbac-udem@mailcert.beniculturali.itAl Capo dell'Ufficio Legislativo
mbac-udem.ufficiolegislativo@mailcert.beniculturali.it

E. p.c.

Al Direttore per le Biblioteche e Istituti Culturali
mbac-dg-bic@mailcert.beniculturali.it

OGGETTO: Parere sulla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione della realtà del mercato (Atto comunitario, sottoposto a parere di sussidiarietà (*Protocollo n. 2 del Trattato di Lisbona*) n. COM (2016) 287 definitivo) – elementi di valutazione.

Facendo seguito alla richiesta di parere sulla Proposta di Direttiva in oggetto (di seguito, anche Proposta), rivolta a questa Direzione da parte dell'Ufficio Legislativo, si ritiene di poter fornire alcuni elementi di valutazione insieme ad iniziali criticità per i profili di competenza.

Considerazioni generali

- la Proposta di direttiva in esame si inserisce nel quadro della Strategia per il mercato unico digitale in Europa del 6 maggio 2015 (COM (2015) 192 final) rappresentando un contributo importante al completamento del mercato europeo integrato per l'audiovisivo (art. 114 TFUE)
- la revisione oggetto della Proposta comporta modifiche sostanziali al quadro normativo in quanto tiene conto dei cambiamenti intervenuti a livello di mercato, consumi e tecnologia nel panorama dei servizi audiovisivi
- tra le finalità della Proposta vi è la creazione di condizioni più eque per tutti gli operatori, la promozione di film europei, la tutela dei minori da contenuti nocivi come la violenza e la pornografia, la protezione per tutti i cittadini dall'incitamento all'odio e un nuovo approccio alle piattaforme online
- per quel che concerne la valutazione in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà, gli obiettivi enunciati rendono necessario un intervento in ambito comunitario, maggiormente idoneo al conseguimento delle predette finalità e a garantire la coerenza e complementarità con i servizi già contemplati
- per quel che concerne la valutazione in ordine al rispetto del principio di proporzionalità, le misure previste nella Proposta in esame risultano commisurate agli obiettivi assegnati dal Trattato, rispettando l'approccio di armonizzazione minima e i meccanismi di cooperazione
- ai sensi del Protocollo n. 2 del Trattato di Lisbona "Sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità", ci si esprime, in senso favorevole ritenendo che l'azione proposta si limita, nel contenuto e la forma, agli obiettivi enunciati e alle finalità perseguite.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Direzione Generale Cinema

Elementi di valutazione sul provvedimento in esame

La proposta di direttiva pone degli obblighi di mezzi nella misura in cui sono individuati obiettivi comuni e regole generali e la definizione su come conseguirli, tenendo conto delle circostanze nazionali, è lasciata alla discrezionalità degli Stati membri che possono introdurre misure finalizzate alla tutela dei minori e contro l'incitamento all'odio e alla violenza nel contesto delle piattaforme di condivisione video online, possibilmente tramite il metodo della co-regolamentazione.

Più precisamente, l'applicazione alle piattaforme *video-sharing* di norme volte alla tutela dei minori prevede l'introduzione di una disciplina settoriale in cui i fornitori di piattaforme per la condivisione di video sono chiamati a porre in essere opportune misure atte a prevedere forme di prevenzione e repressione dei fenomeni di *hate speech*, pornografia minorile e incitamento al terrorismo in rete.

In linea con l'obiettivo di rendere l'applicazione di tali misure efficaci guardando al futuro, gli Stati membri non potranno esigere dai fornitori di piattaforme per la condivisione video soggetti alla loro giurisdizione l'introduzione di misure più stringenti rispetto a quelle previste dalla direttiva modificata.

La massima armonizzazione in questo settore delle piattaforme per la condivisione di video è stato motivato dalla Commissione stessa alla luce della necessità di impedire che in futuro si possa verificare una frammentazione a seguito dell'intervento nazionale.

L'*Alliance to better protect minors online* (Alleanza per una migliore tutela dei minori online), è un lavoro di autoregolamentazione con la finalità di elaborare un codice di condotta per il settore che dovrebbe aiutare l'implementazione e renderla più agevole.

Nella Proposta di direttiva si sono create le condizioni per consentire al principio del paese d'origine di sopravvivere migliorando le norme sulla giurisdizione e snellendo le procedure di deroga.

Con il rafforzamento dell'ERGA si è voluto rendere più incisivo il ruolo dei regolatori audiovisivi e garantire il principio che i media audiovisivi operino nell'interesse degli utenti.

È stata presa in considerazione la necessità di allineare la disciplina delle trasmissioni televisive a quella del video *on demand* prevedendo per questi ultimi servizi l'obbligo di destinare alle opere europee una quota pari ad almeno il 20% dei loro cataloghi e di garantire un'adeguata visibilità di tali opere.

Si introduce una soglia minima armonizzata anche se al momento in molti Paesi dell'Unione già esistono obblighi di questo tipo, nonostante un'estrema differenziazione (in Italia rif. Delibera Agcom n.149/15/CONS).

La proposta rispetta il principio di proporzionalità prevedendo che la scelta se optare o no per un regime obbligatorio di imposizione di contributi finanziari (investimenti diretti o prelievi assegnati a fondi nazionali per il cinema e l'audiovisivo) sia a discrezione degli Stati membri chiamati a valutare se un servizio di media audiovisivo a richiesta stabilito in un altro Stato membro sia destinato al pubblico nel proprio territorio.

Si introduce una maggiore flessibilità in tema di *product placement* e di pubblicità nelle trasmissioni televisive. In particolare: vengono eliminati i limiti orari di affollamento pubblicitario e al loro posto, si prevede un limite pari al 20% della fascia oraria 7-23; scompare il divieto di spot isolati; i film potranno essere interrotti da break pubblicitari ogni 20 minuti.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Direzione Generale Cinema

Le criticità sul provvedimento in esame

Nel merito, si rivolge particolare attenzione alle difficoltà applicative che potrebbero porsi con riferimento alla definizione del concetto di piattaforme *video-sharing* e alla responsabilità dell'organizzazione dei contenuti.

La categoria tipizzata in sede comunitaria richiede una definizione che conferisca maggiore certezza rispetto ai servizi rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva.

La conseguenza di escludere una categoria di soggetti (*video sharing*) dalla possibile imposizione di un contributo finanziario potrebbe presentare criticità sotto il profilo della competitività del settore e del raggiungimento di un reale *level playing field* (come richiesto con forza nel semestre italiano di Presidenza UE) e apre una riflessione sulla questione delle comunicazioni commerciali.

Tra le tutele minime sul *video sharing* non è stata prevista una tutela del diritto d'autore in quanto se la piattaforma non è responsabile editoriale rispetto ai contenuti caricati si conferma il regime di esenzione della responsabilità già prevista per gli *hosting providers* (limitazioni di responsabilità previste per i fornitori di mero *hosting* passivo -artt. 14 e 15 Direttiva *e-commerce*- e esclusione di qualsiasi responsabilità editoriale sui contenuti).

Conclusioni

Le criticità sollevate nel merito della Proposta in esame potrebbero trovare un bilanciamento solo nella decisione di modificare la Direttiva *e-commerce* (a quanto ci risulta la Commissione europea non intende intervenire in questa disciplina) e prevedere un obbligo di verifica *ex ante*.

Il Direttore Generale

(Dott. Nicola Borrelli)